



COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Piazza S.Eufemia n.7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/78.90.11 - Telefax 0342/78.90.90- www.comune.teglio.so.it
C/c postale 11837234 - P.IVA 00114190143 - Cod.fisc. 83000770145

AVVISO RELATIVO ALL'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SU POSTEGGIO

SI RENDE NOTO

Che la **legge 30 dicembre 2018, n. 145**, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", all'art. 1, comma 686, ha previsto quanto segue:

"Al fine di promuovere e garantire gli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

«f-bis) alle attività del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche»;

b) all'articolo 16, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 27 legislativo 31 marzo 1998, n. 114»;

c) l'articolo 70 è abrogato".

Di conseguenza le disposizioni di cui al D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, **non sono applicabili al commercio su aree pubbliche perché:**

- a) **NON VIGE PIÙ** la previsione secondo cui il titolo concessorio "non può essere rinnovato automaticamente né possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente".
- b) L'abrogazione dell'art. 70 **COMPORTE LA SOPPRESSIONE DEL MECCANISMO** in base al quale, in sede di Conferenza unificata, erano stati individuati, con Intesa tra Stato e Regioni, i criteri per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni.

RIMANGONO DA DEFINIRE LE TEMPISTICHE E LE PROCEDURE CHE DOVRANNO ESSERE ADOTTATE PER IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI ATTUALMENTE IN ESSERE I CUI EFFETTI SI ESAURIRANNO IL 31/12/2020 (come previsto dalla legge di bilancio 2017).

Spetterà alle Regioni, depositarie della potestà legislativa in materia di commercio su aree pubbliche, stabilire mediante quali procedure e modalità debba avvenire l'assegnazione delle concessioni per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche su posteggio.

CIÒ PREMESSO SI PRECISA

- 1) **CHE FINO AL 31/12/2020 NON SARANNO RILASCIATE CONCESSIONE DI POSTEGGIO NEI MERCATI E NELLE FIERE (FATTI SALVI I SUBINGRESSI PER ACQUISTO DI AZIENDA);**
- 2) **CHE GLI OPERATORI CON CONCESSIONE DI POSTEGGIO DECENNALE ATTIVA AL 31/12/2016, CHE NON HANNO PERSO IL POSTEGGIO NELL'ANNO 2018, POSSONO CONTINUARE L'ATTIVITÀ FINO AL 31/12/2020 A CONDIZIONE DI AVERE PER CIASCUN ANNO, 2019-2020, UN NUMERO DI PRESENZE SUFFICIENTI ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTEGGIO.**
- 3) **CHE GLI OPERATORI SENZA LA CONCESSIONE DI POSTEGGIO DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 2 CHE INTENDONO PARTECIPARE AI MERCATI (ANNUALE ED ESTIVO) E ALLE FIERE (S.LUIGI E S.EUFEMIA) POSSONO FARLO ESCLUSIVAMENTE COME SPUNTISTI NEI POSTEGGI LIBERI E IN QUELLI OCCASIONALMENTE NON OCCUPATI DAI TITOLARI;**
- 4) **CHE PER LA PARTECIPAZIONE AI MERCATI E ALLE FIERE IN QUALITÀ DI SPUNTISTA NON DEVONO ESSERE PRESENTATE DOMANDE;**
- 5) **CHE GLI OPERATORI, AVENTI DIRITTO AL POSTEGGIO PER PARTECIPARE ALLE FIERE E AI MERCATI NON DOVONO INVIARE COMUNICAZIONE DI CONFERMA;**
- 6) **CHE DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO SUL SITO WEB L'ENTE ARCHIVIERÀ, SENZA RISPONDERE, TUTTE LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE/CONCESSIONE ALLE FIERE E AI MERCATI PER L'ANNO 2019 CHE DOVESSERO PERVENIRE PER POSTA, PER FAX, PER MAIL O PER PEC.**

IL SINDACO
(Elio Moretti)

